

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 giugno 2019, n. 148
Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Progetto per la realizzazione di un complesso residenziale in loc. S. Angelo in zona C1 del P.R.G. – Variante al P.D.L. approvato con C.C.C. 36/2018". Autorità procedente: Comune di Altamura.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione;

Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

PREMESSO CHE:

- in data 19.04.2019 il Comune di Altamura accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente la "**Progetto per la realizzazione di un complesso residenziale in loc. S. Angelo in zona C1 del P.R.G. – Variante al P.D.L. approvato con C.C.C. 36/2018**":
 - nota prot. n. 26 del 19.04.2019, a firma del Dirigente del III Settore Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Altamura quale attestazione della sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del R.R. 18/2013 e ss. mm. ii.

- Allegato A - Relazione Istruttoria del 18/04/2019, a firma del Responsabile del Procedimento – Capo Servizio Urbanistica del Comune di Altamura, quale atto amministrativo di formalizzazione della Variante al PdL di che trattasi;
- F_188333_PARERE VINCA.pdf
- F_188339_PARERE COMP. PAESAGG..pdf
- F_188344_Tav_1.pdf
- F_188350_Tav_2.pdf
- F_188356_Tav_3.pdf
- F_188362_Tav_4.pdf
- F_188368_Tav_5.pdf
- F_188374_Tav_6.pdf
- F_188380_Tav_7.pdf
- F_188386_RELAZIONE TECNICA.pdf
- nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Altamura provvedeva, quindi, a selezionare la disposizione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del Regolamento regionale n.18/2013;
- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - in data 19.04.2019 provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite Portale ambientale regionale (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) ed inviava a mezzo PEC la nota prot. n. AOO_089_4172 del 09.04.2019 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Altamura – Servizio Urbanistica la presa d’atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - in data 07.05.2019 inviava a mezzo PEC la nota prot.n. AOO_089_5415 inviata a mezzo PEC, comunicava, tra gli altri, al Comune di Altamura, l’avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
 - la predetta nota prot. 5415/2019 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l’espressione del contributo istruttorio di propria competenza;
- questa Sezione regionale, esaminata la documentazione trasmessa dall’autorità procedente comunale e pubblicata sul portale regionale VAS, , con nota prot. n. AOO_089_6675 del 04.06.2019, inviata a mezzo PEC, comunicava all’autorità procedente, ai sensi dell’art.10bis della L.241/1990 ss. mm. ii, le seguenti ragioni ostative all’applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del Regolamento Regionale n.18/2013 al *“Progetto per la realizzazione di un complesso residenziale in loc. S. Angelo in zona C1 del P.R.G. – Variante al P.D.L. approvato con C.C.C. 36/2018”*: *“la documentazione e gli elaborati grafici sopra elencati , non consentono di poter verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 7., comma 7.2, lettera a), punto VII), per carenza di informazioni ed elementi di confronto tra il piano approvato con Delibera del C.C. n. 36 del 30.03.2018 e le modifiche di piano oggetto della procedura di variante di che trattasi. In particolare, non è possibile verificare se l’aumento delle volumetrie previste dalla variante (ex L.R. n. 13/2008 e D.lgs. n. 28/2011) determina un aumento della superficie coperta o un aumento delle altezze dei due corpi di fabbrica da realizzare. In entrambe le circostanze potrebbe configurarsi, rispettivamente, o un aumento delle altezze massime consentite o un aumento dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), condizioni che renderebbero la variante di che trattasi non escludibile dalle procedure di VAS ai sensi dell’art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del R.R. n. 18/2013 e ss. mm. ii.”*;
- con nota prot. 41409 del 12.02.2019, acquisita in data 13.06.2019 al n. 7152 di protocollo di questa Sezione, l’autorità procedente comunale esprimeva le proprie osservazioni al suddetto preavviso di

diniego, allegando l'Elaborato AR Rf : Tavola di RAFFRONTO tra PdL approvato e la variante piano volumetrica ad integrazione della documentazione pubblicata sul portale ambientale ;*“l'aumento volumetrico quale premialità della LR 13/2008 e Dlgs 28/2011 **NON** comporta modifica ai parametri urbanistici approvati con D.C.C. n.36 del 30.03.2018. In particolare risultano invariate le altezze massime (h max=13,50 ml) , la superficie coperta (Sc max = 2.108,05 mq) e il rapporto di copertura (Qmax = 40%) (cfr., nota prot. n. 41409/2019)”*;

Tutto quanto sopra premesso,

RILEVATO, sulla base della documentazione pubblicata dall'autorità procedente sul Portale Ambientale regionale e delle integrazioni e osservazioni fornite con successiva nota prot.41409/2019, che:

- la variante planovolumetrica di che trattasi prevede la realizzazione di due fabbricati (Edificio A e B) all'interno del lotto formatosi per fusione degli ex lotti L 10-L 11-L 12-L 13 lasciando invariata, rispetto a quanto già assentito, la superficie fondiaria e le aree a standard;
- la richiesta di P di L in variante nasce sostanzialmente dalla necessità di:
 1. Accorpere i 4 lotti in un unico Lotto edificatorio;
 2. concentrare tutta la volumetria in due soli fabbricati Edificio A ed Edificio B all'interno dei Lotti 10-11-12-13 che così diventano un unico Lotto edificatorio;
 3. usufruire dei bonus volumetrici rivenienti dall'applicazione delle L.R. 13/08 (+10%) e “Decreto Romani” (+5%).
- i lotti che non subiscono variazioni di superficie fondiaria rispetto a quanto già assentito, non vengono pertanto modificate né la perimetrazione dei Lotti né delle aree a standard e non vi saranno incrementi volumetrici rispetto alle volumetrie già assentite dal P di L, salvo l'applicazione dei bonus volumetrici sopracitati;

ATTESO che ai sensi dell'art. 7, comma 7.2 lettera a) punto VII) del R.R. n. 18/2013 e ss. mm. ii. si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS, per le [...] *modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi che non comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d'uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;*

VERIFICATO, in esito all'istruttoria svolta sulla base della suddetta documentazione e di quanto sopra rilevato, che:

- la variante urbanistica proposta soddisfa le condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art.7.2., lettera a) punto VII) del Regolamento in parola, in quanto:
 - non comporta variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d'uso ammesse,
 - non prevede incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale);
 - e non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la Variante di che trattasi, demandando al Comune di Altamura, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento, condizionato in ogni caso alla legittimità degli atti e delle procedure espletate in sede comunale, si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa al "Progetto per la realizzazione di un complesso residenziale in loc. S. Angelo in zona C1 del P.R.G. – Variante al P.D.L. approvato con C.C.C. 36/2018" e, pertanto, non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento alla Valutazione di Incidenza ;

Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera e) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 relative alla "**Progetto per la realizzazione di un complesso residenziale in loc. S. Angelo in zona C1 del P.R.G. – Variante al P.D.L. approvato con C.C.C. 36/2018**" e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica;
- **di precisare che il presente provvedimento**, condizionato in ogni caso alla legittimità degli atti e delle procedure espletate in sede comunale, si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla "**Progetto per la realizzazione di un complesso residenziale in loc. S. Angelo in zona C1 del P.R.G. – Variante al P.D.L. approvato con C.C.C. 36/2018**" e, pertanto, non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, **con particolare riferimento alla Valutazione di Incidenza;**
- **di demandare** al Comune di Altamura, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento **all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione;**
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all'Autorità procedente – Comune di Altamura;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alle Sezioni regionali "Urbanistica" e "Tutela e Valorizzazione del Paesaggio";
- **di pubblicare**, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 6 facciate:
 - all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali;

- all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- sul Portale Ambientale regionale, <http://ecologia.regione.puglia.it> in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

(Dott.ssa Antonietta Riccio)